

# Check List

**Data:**

**Azienda:**

**Indirizzo:**

**Città:**

**RSPP:**

# AZIENDE A RISCHIO INCIDENTE

## RILEVANTE

### Notifica

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 6 comma 1 D. Lgs. 334/99 come modificato dal D. Lgs. 238/05) Il gestore degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I ha trasmesso al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al Prefetto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio una notifica centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi o entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti			
(Art. 6 comma 2 D. Lgs. 334/99 come modificato dal D. Lgs. 238/05) La notifica contiene: a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento; b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo; c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a); d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica; e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito; f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze			
(Art. 6 comma 3 D. Lgs. 334/99 come modificato dal D. Lgs. 238/05) Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'Allegato I, Parte 1, o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del presente decreto espletterà i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie			
(D.Lgs. 334/99 art. 6 comma 4 come modificato dal D. Lgs. 238/05) In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito ovvero, in caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore ha aggiornato tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la notifica e la scheda di cui all'allegato V			
(D.Lgs. 334/99 art. 6 comma 5 come modificato dal D. Lgs. 238/05) Il gestore, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonché al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V			
(Art. 6 comma 6 D. Lgs. 334/99) Il gestore degli stabilimenti ha allegato alla notifica le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari			
(Art. 6 comma 6 bis D. Lgs. 334/99 come modificato dal D. Lgs. 238/05) Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività ne dà comunicazione ai destinatari della notifica			

## Rapporto di sicurezza e PE

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(D.Lgs. 334/99 art. 8, comma 1) E' stato predisposto il Rapporto di sicurezza conformemente alle richieste della normativa ed inviato agli organi competenti			
(D.Lgs. 334/99 art. 8 comma 2) Il rapporto di sicurezza evidenzia che a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza; b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante, d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.			
(D.Lgs. 334/99 art. 8, comma 3 come modificato dal D. Lgs. 238/05) Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonché le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti			
(Art. 6 comma 6 lettera a) D. Lgs. 334/99) Il rapporto di sicurezza per gli stabilimenti nuovi, è inviato prima dell'inizio dell'attività all'autorità competente preposta alla valutazione dello stesso			
(Art. 6 comma 6 lettera d) D. Lgs. 334/99) Il rapporto di sicurezza è stato inviato all'autorità competente preposta alla valutazione dello stesso in occasione del riesame periodico			
(D.Lgs. 334/99 art. 8 comma 7) Il riesame del Rapporto di sicurezza avviene almeno ogni cinque anni, e in qualsiasi altro momento in caso di modifiche comportanti aggravio di rischio, su richiesta del Ministero dell'ambiente			
(D.Lgs. 334/99 art. 8, comma 8) Il gestore comunica immediatamente alle autorità competenti il riesame del rapporto di sicurezza o meno una modifica dello stesso			
(D.Lgs. 334/99 art. 9 comma 2) Prima di dare inizio all'attività, il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta all'autorità competenti il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare			
(D.Lgs. 334/99 art. 11 comma 1 come modificato dal D. Lgs. 238/05) Il gestore ha predisposto, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno			
(D.Lgs. 334/99 art. 11 comma 2 lettera a) Il piano di emergenza interno è stato predisposto allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose			
(D.Lgs. 334/99 art. 11 comma 2 lettera b) Il piano di emergenza interno è stato predisposto per mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti			
(D.Lgs. 334/99 art. 11 comma 2 lettera c) Il piano di emergenza interno è stato predisposto per informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti			
(D.Lgs. 334/99 art. 11 comma 2 lettera d) Il piano di emergenza interno è stato predisposto per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante			
(D.Lgs. 334/99 art. 11 comma 3 come modificato dal D. Lgs. 238/05) Il piano di emergenza interno andrà riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione terrà conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(D.Lgs. 334/99 art. 11 comma 3 come modificato dal D. Lgs. 238/05) Il gestore ha trasmesso al prefetto e alla provincia, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno			

## Sistemi di protezione

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Circ. n. UL/98/16364 del 3/9/98) Un adeguato equipaggiamento di protezione è assegnato almeno al personale operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza interno ed esterno			
(D.M. 16/3/98, artt. 1, 5) Nella scelta dei DPI si tiene conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari incidentali ipotizzabili a seguito dell'accadimento di un incidente rilevante e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori (anche di imprese esterne) devono ottemperare			
(D.M. 16/3/98 art. 5; Circ. n. UIL/98/16364 del 3/9/98) I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo dell'emergenza e punti di raccolta del personale, sono progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entità delle persone da proteggere			
(D.Lgs. 334/99 art. 24) Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore: adotta le misure previste dal Piano di emergenza, informa il prefetto, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, il presidente della giunta regionale e il presidente dell'amministrazione provinciale comunicando, le circostanze dell'incidente, le sostanze pericolose presenti, i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente, le misure di emergenza adottate, le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca; inoltre aggiorna le informazioni fornite qualora da indagini più approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte			

## Effetto Domino

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(D.Lgs. 334/99 art. 12 comma 2) Il gestore ha trasmesso al prefetto e alla provincia entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per la redazione del Piano di Emergenza Esterno			
(D.Lgs. 334/99 art. 12 comma 2 bis lettera a) come modificato dal D. Lgs. 238/05) Il gestore ha scambiato con altri gestori le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione			
(D.Lgs. 334/99 art. 12 comma 2 bis lettera b) come modificato dal D. Lgs. 238/05) Il gestore coopera con altri gestori nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni			

## Obblighi generali del gestore

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(D. Lgs. 334/99 art. 5 comma 1) Il gestore ha adottato tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente			
(D. Lgs. 334/99 art. 5 comma 2 come modificato dal D. Lgs. 238/05) Il gestore degli stabilimenti industriali in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'Allegato I, ha individuato i rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi ed adottando appropriate misure di sicurezza comprese l'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ			